

Udine, 28 ottobre 2014

Ai Presidenti dei Gruppi consiliari

PD – Cristiano Shaurli  
[cristiano.shaurli@regione.fvg.it](mailto:cristiano.shaurli@regione.fvg.it)

PDL – FI – Riccardo Riccardi  
[riccardo.riccardi@regione.fvg.it](mailto:riccardo.riccardi@regione.fvg.it)

Gruppo Misto – Renzo Tondo  
[renzo.tondo@regione.fvg.it](mailto:renzo.tondo@regione.fvg.it)

Movimento 5 stelle – Elena bianchi  
[elena.bianchi@regione.fvg.it](mailto:elena.bianchi@regione.fvg.it)

Autonomia responsabile – Roberto Di Piazza  
[roberto.dipiazza@regione.fvg.it](mailto:roberto.dipiazza@regione.fvg.it)

Cittadini – Pietro Paviotti  
[pietro.paviotti@regione.fvg.it](mailto:pietro.paviotti@regione.fvg.it)

Nuovo centro destra – Fratelli d'Italia / AN  
Alessandro Colautti - [alessandro.colautti@regione.fvg.it](mailto:alessandro.colautti@regione.fvg.it)

SEL – Giulio Lauri  
[giulio.lauri@regione.fvg.it](mailto:giulio.lauri@regione.fvg.it)

## **Oggetto: petizione riguardante la cd. “variante di Dignano”**

In vista del dibattito dell’Aula consiliare sulla petizione riguardante la cd. “variante di Dignano”, promossa e sottoscritta a suo tempo anche da Legambiente FVG, vogliamo evidenziare alcuni aspetti di carattere generale che la procedura amministrativa di questa opera, come di altre, solleva e che, ci sembra, sono di specifica competenza dell’organo legislativo. Legambiente FVG ha seguito il dibattito e il conflitto sviluppatosi negli anni sulla cd. “variante di Dignano” anche perché li ha ritenuti esemplari di una stagione che dovrebbe essere, per diversi motivi, superata e che potrebbe esserlo proprio a partire dal pronunciamento a cui oltre 5.000 cittadini hanno chiamato il Consiglio regionale.

La stessa Presidente Serracchiani in sede di dichiarazione programmatica ha affermato di voler superare la programmazione ultra decennale di alcune opere, agendo conseguentemente da un lato “ricalibrando” il programma di investimenti di Friuli Venezia Giulia Strade SpA e dall’altro attraverso la “revisione” del Piano Regionale dei Trasporti della Mobilità e della Logistica (contestualmente a quella del Piano di Governo del Territorio).

Non risulta che il governo regionale abbia finora agito né in direzione della revisione del suddetto Piano regionale delle infrastrutture e nemmeno abbia messo mano alle svariate disposizioni legislative pregresse, che consentono la realizzazione di praticamente tutte le opere di viabilità nella nostra Regione (senza pensare alle innumerevoli “ordinanze commissariali” in materia di protezione civile relative alla viabilità).

Le nostre critiche al suddetto Piano riguardano sostanzialmente il ribaltamento della logica pianificatoria nelle scelte

di assetto del territorio. Non è accettabile che uno strumento settoriale prevalga e debba essere recepito – obbligatoriamente per legge – nello strumento di pianificazione generale di governo del territorio; non è accettabile che il suddetto Piano preveda una serie di azioni/realizzazioni viarie (tra cui molte delle quali “datate”) in assenza di limiti all’utilizzo del territorio regionale, e ci riferiamo in particolare ai temi del consumo di suolo, della qualità del paesaggio e dell’impatto ambientale globale della mobilità attuale.

Legambiente FVG ritiene che l’assenza dello strumento di pianificazione generale costituisca un limite sostanziale del Piano delle infrastrutture vigente, in quanto viene a mancare una interazione tra i vari temi territoriali, il sistema ambientale e paesaggistico e il sistema degli insediamenti: tutti i ragionamenti si esauriscono nell’ambito del “piano di settore” che in seguito, ope legis, dovranno prevalere condizionando le future scelte di assetto territoriale della regione.

Pertanto al fine di ricondurre la programmazione settoriale entro un corretto ambito di coerenza con lo strumento generale di governo del territorio regionale si ritiene sia necessario intervenire sull’apparato normativo tuttora in vigore, attraverso l’abrogazione dei seguenti articoli di legge:

- art. 3 bis della legge regionale n. 23/2007, introdotto dall’art. 54 della LR 16/2008, che prevede l’obbligatorio recepimento da parte dei Comuni delle scelte del Piano nel proprio strumento urbanistico;
- art. 7, comma 1 e segg., della legge regionale n. 11/2009 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale ...), che prevede che gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti prevalgono sui piani comunali anche in assenza del loro recepimento nello strumento di pianificazione regionale (PURG o PGT);
- art. 1, commi 2, 3 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano delle Infrastrutture, che ribadisce la prevalenza del Piano di settore sul Piano di Governo del Territorio;
- art. 6, commi da 11 a 15, che prevede, tra l’altro, e per l’ennesima volta l’obbligo per i Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici ai piani costituenti il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica (i quali costituiscono “variante” al PURG vigente);
- art. 6 della legge regionale n. 11/2009 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico .... accelerazione di lavori pubblici) che permette alla Regione di decidere cosa è o non è strategico relativamente alle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica nonché di quelle previste in piani settoriali oppure interventi singoli.

A quanto sopra andrebbe accompagnata ed integrata la modifica sostanziale delle norme regionali sulla VAS, che Legambiente FVG ha già proposto all’attenzione dell’esecutivo regionale nel giugno 2014 con il documento “Proposte ambientali per la legge regionale di manutenzione”, senza avere al momento riscontro.

In conclusione, dal nostro punto di vista, la petizione popolare pone due ordini di questioni. La prima è relativa all’opera specifica ed alle concrete procedure che l’hanno motivata e sulle quali alla fine anche questa Amministrazione regionale, nella persona dell’Assessore competente, si è dichiarata favorevole con motivazioni pubbliche diverse ma estranee a tematiche viabilistiche.

La seconda è relativa alla legislazione ed alle procedure amministrative regionali che, a nostro avviso, contengono diversi errori e limiti di impostazione non solo formali, pur essendo questi in sé evidenti.

Infatti intervengono in un contesto di ormai endemica caduta della capacità regionale di realizzare effettivi “atti di programmazione ed alta amministrazione”, che dovrebbero per altro essere la sua stretta competenza istituzionale, e ne aggravano la situazione. Basti ricordare che fra gli impegni programmatici di questa Amministrazione vi è la



realizzazione del Piano paesaggistico regionale che, per norma statale, è sovraordinato al Piano di governo del territorio, che invece, per norma regionale, è subordinato alla Piano regionale delle infrastrutture...

Vigono in un contesto nel quale un pur comprensibile e condivisibile desiderio delle Amministrazioni pubbliche di creare subito occasioni di occupazione e reddito dovrebbe essere orientato dalla necessità di investire le risorse pubbliche, sempre più limitate, là dove si possa delineare una crescita duratura e sostenibile, e quindi diversa dal passato.

Operano, infine, in un contesto nel quale qualità delle progettazioni, trasparenza delle procedure, coinvolgimento delle parti, formazione condivisa delle decisioni, e quindi tempi rapidi di conclusione delle opere sembrano rappresentare altrettanti handicap del Paese e della Regione, frutto anche della stratificazione di troppa legislazione inadeguata.

Ad integrazione della presente si allegano gli articoli di legge richiamati nel testo.

Distinti saluti

Il Segretario regionale  
di Legambiente FVG  
Michele Tonzar

LR 23/2007

**Capo II**  
**Pianificazione del sistema regionale di trasporto**

**Art. 3 bis**  
**(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)**

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
  - a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
  - b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;**
  - c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
  - d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
  - e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
  - a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
  - b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008

2Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011

3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

LR 11/2009

**Art. 7**

**(Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)**

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.



4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori.
8. La pubblicazione del progetto dell'atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dall'affissione all'Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicità previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell'efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonché all'intesa Stato-Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).